

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELLA GIUSTIZIA

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

INDICE

	Pag.
Plauso al Guardasigilli per l'opera di codificazione	957
FARINACCI - PRESIDENTE.	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1942-43 (1761) . . .	957
PAOLONI - FODALE, CAMPAGNOLI, LANDI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> - PRESIDENTE.	

L'adunanza comincia alle 10.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato: per la grazia e giustizia, Putzolu e per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Censi.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Arcidiacono, Arlotti, Livoti, Mazzini, Paolini, Gianturco, Bacci, Lantini, Rossi Amilcare e Venturi.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Plauso al Guardasigilli per l'opera di codificazione.

FARINACCI, *Presidente della Commissione legislativa della giustizia*, ricorda l'alto elogio tributato ieri dal Duce al Guardasigilli per

l'opera di codificazione compiuta e manifesta al Ministro Grandi l'ammirazione e il plauso vivissimo delle Commissioni riunite per la fatica da lui tanto nobilmente condotta a termine e che ha dato al Paese i nuovi Codici fascisti. (*Prolungati applausi*).

PRESIDENTE ringrazia il camerata Farinacci e, con lui, tutti i Consiglieri nazionali e i camerati della Commissione della giustizia, ricordando la loro collaborazione costante ed amichevole. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1942-43. (1772)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

PAOLONI crede che sia tempo di fare il punto sugli effetti di quelle nostre leggi che sono dirette a salvaguardare contro illecite speculazioni, frodi e accaparramenti, la disponibilità e la genuinità dei prodotti, ed il valore di acquisto della lira, per quanto riguarda gli approvvigionamenti della popolazione e delle Forze armate, le materie prime e le sostanze necessarie all'agricoltura ed alla industria e specialmente alle fabbricazioni di guerra.

Dice che per la repressione del mercato clandestino bisognerebbe colpire anche gli acquirenti; e se a tal fine la legge c'è, ma è difficile applicarla, bisogna cercare di eliminare le cause di questa inefficienza. Contro l'opinione di certuni, i quali dicono che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il mercato clandestino può riuscire provvidenziale per rimediare alle deficienze del razionamento, osserva che per certi prodotti alimentari, bloccati in abbondanza in una provincia e mancanti in altre, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha ieri assicurato che questa sperequazione sarà eliminata; ma comunque, e certamente per tutti gli altri prodotti razionati, la provvidenzialità del mercato clandestino esiste soltanto dal punto di vista di un egoismo odioso, e socialmente e politicamente pericoloso. Perchè il prezzo moltiplicato offre possibilità di acquisto soltanto a qualche milione di italiani, ma ne lascia privi gli altri milioni, la maggioranza, che non dispongono di mezzi d'acquisto sufficienti; e se sottrae alla distribuzione tesserata una quota che suddivisa fra tutti sarebbe forse sufficiente appena per un minimo aumento di razioni, sottrae però al Regime una frazione di quella forza morale, che è la fiducia della popolazione nello spirito di giustizia della Rivoluzione fascista. Aggiunge che la giustizia e i suoi effetti morali e politici non si pesano a quintali, e siccome noi tutti vogliamo che la parte di popolazione meno provvista di mezzi di acquisto non si trovi in condizione di inferiorità di fronte a privilegiati nella distribuzione dei sacrifici e delle privazioni per la guerra, dobbiamo volere la legge tanto efficacemente repressiva da riuscire anche inibitoriamente preventiva.

Riconosce che per sottrazione di generi alimentari al mercato normale sono state inflitte pene di una certa importanza, come è stato segnalato dai giornali; ma afferma che la gente, quando legge quelle notizie, esamina sommariamente il caso, fa i conti del quanto, ed essendo convinta che l'operazione portata a giudizio è una delle tante di una continuità criminosa, trova la pena non sufficientemente esemplare.

Si dichiara convinto che nella maggior parte dei casi il giudicante, sia della magistratura ordinaria, sia del Tribunale Speciale, ha coscienza della continuità e della rilevanza del reato, anche quando dal caso portato in giudizio non risulti; ma nel concepire la sentenza non trova nella legge una pena adeguata, oltre che al danno materiale, a quello morale e politico, anche perchè sono rare le denunce, in rapporto alla quantità delle speculazioni criminose.

Afferma che l'esperienza, poi, ha reso evidente qualche lacuna della legislazione di guerra, come per le frodi nella manipolazione degli alimenti, e rileva in proposito

qualche esempio di particolare gravità, come le adulterazioni della miscela per pane e pasta.

Osserva che anche per l'applicazione della legge 8 luglio 1941-XIX, che riguarda la sottrazione di merci al consumo normale e che prevede per i casi più gravi la pena di morte, si esige la prova dello scopo di cagionare la deficienza della merce o l'aumento del prezzo sul mercato; ma nelle intenzioni del reo lo scopo è semplicemente di lucrare, ed in tempo di guerra le intenzioni non contano, contano i risultati, gli effetti. Dichiarò che con questo non chiede teste a canestri, e che come tutti gli italiani, buonissimi cristiani, preferisce la conversione del peccatore; ma per convertirlo, oltre ad una buona dose di condanna corporale, sarebbe, a parer suo, necessaria la confisca parziale o totale del patrimonio personale, a beneficio di qualche fondo per i combattenti e per le famiglie dei caduti; e cioè oltre alla confisca della merce, che costituisce il corpo del reato, e di una frazione di capitale in rapporto al guadagno delittuosamente realizzato o progettato, confisca del patrimonio effettivo, estraneo alla operazione, invece della multa che come pena pecuniaria colpisce insufficientemente.

Conclude affermando che le masse hanno fiducia nel profondo senso di giustizia del Duce, e che questa fiducia deve esser confortata da un sistema di pene più efficace contro i fenomeni di speculazione e di privilegio illegittimo. (*Applausi*).

FODALE rileva che, per una felice coincidenza di date, la discussione del bilancio della giustizia avviene all'indomani del rapporto del Duce ai giuristi che hanno collaborato alla formazione dei Codici.

Questo avvenimento è fondamentale per quella che sarà la storia della codificazione fascista. Fondamentale dal punto di vista dell'impostazione politico-sociale dei codici, dopo le lapidarie parole del Duce, e dell'indirizzo preciso e dettagliato del nostro Ministro e Presidente.

Il Duce ha ieri detto che occorre, fatti i codici, iniziare il processo d'interpretazione e questo significa studiare i codici, attraverso la documentazione della loro triennale fase di formazione. Rivolge pertanto preghiera al Presidente e Ministro della giustizia di voler divulgare, per quanto possibile, i lavori preparatori dei Codici.

In materia di lavori preparatori, si hanno già le pregevoli documentazioni delle Commissioni legislative; ma queste documentazioni sono in parte superate, superate cioè per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quella materia che nei Codici ha avuto una sistematica diversa; allude più specialmente al Libro del lavoro del Codice civile. Per tale libro, già a cura del Ministero della giustizia e della Camera, è stato pubblicato il volume riguardante gli atti del Comitato interconfederale che ebbe a studiare la materia anteriormente al Comitato ministeriale. Mancano però gli atti del Comitato ministeriale, atti indubbiamente importanti e che si riferiscono ad un lungo periodo di lavoro, svoltosi in assenza del Ministro, sotto la presidenza del sottosegretario di Stato. Quel Comitato nel quale, con intelligente dotatura, erano anche le indirette espressioni delle categorie organizzate, ebbe forse a compiere il lavoro più importante e cioè il lavoro di redazione del Libro del Lavoro, ampiamente illustrato da discussioni che il Sottosegretario di Stato volle larghe il più possibile e che quindi saranno certamente preziosa guida all'interprete del domani.

Nelle sue brevi osservazioni di oggi si limiterà a considerare qualche aspetto dell'attuazione dei Codici e, in particolare, di quel Codice che rende attuabile la giustizia, il Codice di procedura civile. Avverte che le sue osservazioni non andranno totalmente dirette al Ministero della giustizia, ma anche, parzialmente, al Ministero delle finanze.

Il nuovo Codice di procedura civile rappresenta certamente un progresso nel senso della rapidità del procedimento; ma, come tutti i progressi, anche questo ha il suo costo; esso rende indubbiamente più costoso il procedimento. Non si tratta per vero di un aumento puro e semplice del costo; si tratta della necessità che la parte sborsi in un tempo più breve all'Autorità giudiziaria quella somma che, vigente il vecchio Codice, avrebbe egualmente sborsato, ma in un tempo più lungo. Tale è, per esempio, il caso del deposito preventivo in cancelleria. Esso non esisteva nella vecchia procedura se non limitatamente alle controversie del lavoro. Ora il deposito è necessario perchè, dovendo il processo muovere per impulso di ufficio, l'ufficio ha necessità di avere i mezzi per funzionare; ma a questo deposito in cancelleria si unisce la tassa di iscrizione della causa a ruolo, il che costituisce un aggravio notevole.

Non solo, ma siccome, per il nuovo codice, il fascicolo deve essere presentato completo al giudice istruttore prima che abbia inizio l'istruttoria, la parte dovrà procedere alla regolarizzazione ai fini del bollo e del registro dei documenti ed atti prima che il fascicolo sia comunque preso in visione dal magistrato.

In altri termini, vigente il vecchio codice di rito, l'onere fiscale maggiore gravava la parte in un secondo tempo, quando la causa era pronta per la decisione. Fra l'inizio della causa e il momento della sua spedizione a sentenza poteva verificarsi l'accordo tra le parti. Siccome nelle transazioni la ripartizione fra le parti delle spese giudiziarie costituiva un elemento importante, l'accordo era facilitato dal fatto che, fino a che la causa non veniva spedita, le spese erano relativamente limitate. Non così avviene col nuovo codice di procedura, per il quale le spese di bollo e di registro sono sostenute dalle parti all'inizio del processo.

Si guarderà bene dal chiedere al Sottosegretario di Stato per le finanze un ritocco benchè minimo delle tariffe di bollo e di registro. Si limita a suggerire soltanto che sia consentito — e questo è di competenza della finanza e non del Ministero di grazia e giustizia — che il giudice istruttore prenda in visione il fascicolo nel periodo istruttorio, anche se non in regola col bollo; la parte procederà alla regolarizzazione, quando dalla fase istruttoria si passerà a quella decisoria.

Tutto questo è particolarmente importante per le cause civili ordinarie. Non v'è da preoccuparsi di questo per le cause del lavoro, dove si ha l'esenzione fiscale dai bolli di produzione e dalla registrazione degli atti, che non siano per la loro natura soggetti obbligatoriamente alla registrazione fin dalla loro origine. Ma nelle cause del lavoro rimane l'onere del deposito preventivo nella cancelleria; sicchè la causa del lavoro, come le altre, viene ad avere un costo maggiore al suo inizio. Qui la sua raccomandazione si rivolge invece al Ministero della giustizia ed è nel senso di cercare di diminuire, per quanto possibile, l'importo del deposito preventivo in cancelleria, consentendo versamenti di carattere, starebbe per dire, rateale. In altri termini, il cancelliere non dovrebbe procedere ad un atto se non abbia avuto il versamento della spesa relativa: dovrebbe cioè consentire che i versamenti vengano fatti di volta in volta, quasi atto per atto, comunque diluiti nel tempo.

Perchè, effettivamente, il costo preventivo delle cause, anche del lavoro, è indubbiamente maggiore, in senso relativo. Per esempio, nelle cause di lavoro davanti alla Corte di cassazione, si pagava, prima, per deposito di carta bollata e per altri elementi accessori, la somma di lire 100 circa. Siamo passati oggi a circa 200 lire. Si tratterà, è vero, di fare il conguaglio alla fine del giudizio, però

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bisogna che la parte sborsi all'inizio del processo una somma maggiore di quella che pagava prima.

Anche per questo si ravvisa l'opportunità che possa la parte essere facilitata nel campo dell'assistenza legale. E qui, sia pure appena incidentalmente, viene a toccare un problema che particolarmente appassiona ed è quello relativo all'assistenza legale ai lavoratori, problema di cui è sentita tutta l'importanza in rapporto ai giusti diritti della classe forense, ma che però impone, comunque, una soluzione la quale tenga conto di una realtà innegabile: i lavoratori (e particolarmente i lavoratori manuali) hanno le cause più modeste, economicamente parlando, tanto da non potere talvolta esercitare, nemmeno volendo, la facoltà di scelta del patrono; quindi più degli altri hanno bisogno di questa assistenza, per una ragione, come vedesi, prettamente economica, perchè altrimenti lo stesso patrono non potrebbe (data l'entità minima della controversia) ricavare quel giusto compenso che costituisce la contro-prestazione alla sua opera. Si ha in questo campo una legge professionale: si tratta unicamente di interpretarla, tenendo conto della necessità di non turbare in alcun modo l'attività professionale nel campo forense, ma nello stesso tempo di garantire in qualsiasi modo l'assistenza a questi lavoratori. Forse il Ministero di grazia e giustizia potrebbe venire incontro a questa necessità in relazione ad una riforma della legge sul gratuito patrocinio che certamente può costituire la premessa per una forma di assistenza legale del lavoratore.

Il Presidente della Camera e Ministro guardasigilli sa bene che di questa riforma si parla in Italia, forse da più di trent'anni. Salvo errore, il progetto Orlando rimonta al 1909. Certamente una riforma della legge sul gratuito patrocinio, coordinata con la disciplina dell'assistenza legale delle organizzazioni sindacali ai lavoratori, può essere la garanzia della libera attività professionale forense e nello stesso tempo della tutela delle categorie lavoratrici.

Poche parole ancora deve aggiungere per quanto riguarda il secondo aspetto della procedura. Visto il lato della economicità, occorre guardare per un istante il lato della rapidità. Il Codice di procedura civile fissa già una serie di termini nel corso del procedimento che mal si prestano ad inutili proroghe. Occorrerà però cercare (e questa raccomandazione si volge al Ministero di grazia e giustizia) di spingere il magistrato

(quel magistrato verso il quale andava ieri l'alto elogio del Duce) ad una sempre maggiore rapidità nel processo. L'articolo 81 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile afferma il principio che dinanzi al Giudice istruttore non possono accordarsi più di tre rinvii. Il quarto rinvio deve essere concesso per speciali circostanze, su autorizzazione del Capo dell'ufficio giudiziario. Ora si tratta qui di interpretare queste speciali circostanze con un criterio di severità, nel senso cioè di non ammettere, proprio se non per circostanze veramente eccezionali, che il procedimento si trascini oltre la terza udienza.

Ed una raccomandazione particolare rivolge per il giudizio di cassazione. Nei giudizi di cassazione, da due anni a questa parte si nota, con soddisfazione, una encomiabile rapidità nel procedimento. Senonchè ancora oggi avviene che, se la Corte di cassazione fissa un'udienza per la trattazione di un ricorso, e il ricorso non viene trattato, spongasi per impedimento del relatore, il rinvio che la Corte di cassazione dispone è un rinvio a nuovo ruolo e non ad udienza fissa. Ciò allunga enormemente il procedimento, senza che vi concorra la volontà delle parti.

Nelle norme che il Primo Presidente della Corte di cassazione ha testè emanato, in esecuzione delle norme di attuazione del Codice di procedura civile, si fissa il principio che non devono essere concessi rinvii se non giustificati da ragioni eccezionali, le quali riflettono la difesa delle parti. Ora pregherebbe che questo stesso principio dovesse valere anche quando l'impedimento viene dal giudice, nel senso cioè che il Primo Presidente provveda d'ufficio a rifissare la trattazione della causa, senza attendere la nuova domanda, e senza quindi allungare il procedimento.

Una caratteristica infine del nostro procedimento in materia di lavoro, che interessa particolarmente le associazioni sindacali, è quella dell'articolo 440, articolo il quale non esita a definire uno dei punti rivoluzionari del Codice di procedura civile.

Il magistrato, nella controversia individuale del lavoro, può, se lo crede, sentire l'associazione sindacale ai fini della decisione della controversia. Principio interessantissimo, perchè fa dell'associazione sindacale un vero e proprio ausiliario del giudice e rende la sentenza un atto soggettivamente complesso, dato da una collaborazione nel giudizio fra il magistrato e l'associazione sindacale che esprime il suo parere; forma di giudizio complesso, di cui nel vecchio Codice

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non avevamo traccia. Ora l'articolo 146 delle norme di attuazione dà al giudice il potere di fissare nel caso dell'articolo 442, cioè nel caso di accertamento dell'ispettorato corporativo in materia di cottimo, un termine entro cui l'organo amministrativo deve procedere all'accertamento. Manca invece la disposizione per quanto riguarda l'associazione sindacale. Mentre quindi il giudice può dare un termine allo ispettorato corporativo perchè proceda rapidamente all'accertamento dello stato di fatto nella materia controversa, secondo le norme di attuazione, non potrà dare un termine alle associazioni sindacali. Crede che con una interpretazione per analogia si possa arrivare a tener per fermo che si fissi il principio — e questo sarebbe augurabile nello interesse e la rapidità del procedimento — che sia il giudice a dare il termine anche alle associazioni sindacali, al fine di sollecitarle nella trattazione delle controversie individuali a quella funzione conciliativa, che è elemento essenziale, integratore della attività del giudice.

Non ha fatto che qualche affrettata considerazione sulla attuazione del Codice di procedura civile e sulla necessità di elaborare immediatamente la materia del nuovo Codice civile. Conclude affermando che lo sforzo per l'opera di codificazione voluta dal Duce ed attuata dal Ministro e Presidente deve trovare la sua perfezione nello studio continuo per la interpretazione, che è poi la concreta collaborazione di tutti gli elementi interessati. E come larga è stata la collaborazione nella formazione dei Codici, si augura che altrettanto larga sia la collaborazione nella interpretazione di essi. (*Applausi*).

CAMPAGNOLI rileva che il camerata Fodale ha, fra l'altro, egregiamente trattato il problema che riguarda l'assistenza legale ai lavoratori. Si limiterà, pertanto, ad alcune considerazioni di carattere accessorio.

Con recentissimo provvedimento di legge sono stati fissati gli onorari e le competenze degli avvocati e dei procuratori ed è stata determinata la inderogabilità di tali onorari; talchè ogni eventuale patto in contrario può far sì che intervenga l'opera disciplinatrice del sindacato, opera giusta, su cui tutti consentono, in quanto devesi riconoscere che tale carattere di inderogabilità dà nuova luce di dignità e di decoro alla professione forense. Ma peraltro questo principio determina particolari conseguenze in rapporto alla tutela dei lavoratori, allorchè essi devono far ricorso alla magistratura

del lavoro. Le vertenze del lavoro, infatti, almeno nella loro grande maggioranza, hanno una portata economica molto limitata, ma investono, talvolta invece, questioni di principio molto gravi. D'altra parte, tutti debbono convenire che il riconoscimento del diritto, quando sia stato leso, costituisce senza dubbio un apporto sicuro e certo a quella tranquillità, a quella pace sociale, che è presupposto dell'attività del sindacalismo e dell'azione fascista. Ora molte volte accade che le questioni che sono portate alla competenza della magistratura del lavoro sono di un importo inferiore a quello che — secondo il principio della inderogabilità — dovrebbe corrispondersi ai patrocinatori. Talchè, in altri termini, il lavoratore non avrebbe la convenienza economica di ricorrere alla magistratura, e questo fatto, senza dubbio, lo mette in condizione di particolare disagio.

Ricorda che nel passato questa azione di tutela dei lavoratori avanti alla magistratura del lavoro era svolta dalle organizzazioni sindacali che la consideravano come un loro preciso dovere e che si valevano di avvocati e di procuratori che disinteressatamente — e dice disinteressatamente, perchè quel modesto compenso che era loro corrisposto serviva appena a coprire le spese — davano la loro opera con un senso di altruismo e di attaccamento al dovere al quale si deve rendere doveroso omaggio.

Senonchè, con una disposizione legislativa della fine del 1939, ai professionisti facenti parte di questi uffici legali è stato inibito l'esercizio della libera professione. Perciò, questi professionisti hanno dovuto in buona parte abbandonare gli uffici legali delle organizzazioni sindacali, mettendo queste in una situazione di particolare difficoltà, in quanto si aggravava per loro il compito di tutela dei lavoratori rappresentati dall'organizzazione stessa.

La materia è senza dubbio molto delicata, ed appunto per questo, sebbene sia stata discussa dalla Commissione della giustizia, ha ritenuto opportuno e doveroso riportarla in sede di bilancio, per prospettarla all'auto-revole e cortese attenzione del Ministro guardasigilli, affinchè siano studiati quei provvedimenti e quelle riforme che valgano ad assicurare ai nostri lavoratori, in ogni circostanza, la possibilità di essere assistiti da un legale, quando essi devono ricorrere alla magistratura del lavoro. (*Applausi*).

LANDI deve fare una semplice osservazione che gli viene suggerita dalle dichia-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

razioni molto interessanti del camerata Fodale e del camerata Campagnoli.

Il camerata Fodale, col quale può dichiararsi in massima parte d'accordo, ha fatto accenno alla possibilità di dare una soluzione al problema dell'assistenza legale dei lavoratori mediante un perfezionamento dell'istituto del gratuito patrocinio.

Vorrebbe invece pregare il Ministro di esaminare e studiare questo problema in base ai dati di fatto risultanti dall'esperienza di questi ultimi tempi, senza alcun riferimento al gratuito patrocinio.

Sarebbe una cosa politicamente inaccettabile che nel momento in cui viene impostato il problema del lavoro sul piano giuridico, in una sfera di dignità mai precedentemente realizzata da nessun altro regime, subito dopo si affermasse che l'assistenza del lavoro, la cui impostazione nel nuovo Codice poggia sul piano politico della Carta del lavoro, venisse affidata all'avvocato dei poveri. Questa figura invece dovrebbe sparire, come è sparito il medico dei poveri, dopo che, con l'organizzazione mutualistica, è stato finalmente cancellato quel retaggio del liberalismo che erano le congregazioni di carità, per cui il lavoratore doveva ricorrere al medico che nessun altro voleva e che doveva curarlo solo perchè era stipendiato dalla pubblica autorità.

Si dichiara quindi nettamente contrario al principio del gratuito patrocinio.

L'organizzazione sindacale può e deve predisporre, a suo avviso, tutti i mezzi e tutte le possibilità per far fronte al costo dell'assistenza legale per i lavoratori, la quale è anch'essa in rapporto alla funzione che il lavoro assolve nel nuovo ordine giuridico e sociale del Fascismo.

Il problema dell'assistenza legale per i lavoratori, come oggi di fatto si esplica, non dà luogo a gravi inconvenienti. Si potrebbe documentare con tutta tranquillità al Ministro guardasigilli che gli inconvenienti, come ha detto il camerata Fodale, derivano dal fatto che vi sono alcune vertenze di lavoro delle quali nessun avvocato libero professionista potrà mai occuparsi, data la piccola entità finanziaria che esse comportano. Ora per questi casi, non v'ha dubbio che l'organizzazione sindacale debba essere messa in condizione di avere il proprio avvocato il quale, se non venisse remunerato dalla organizzazione sindacale, non potrebbe essere remunerato da nessuno. Sarebbe una specie di consorzio di clienti che si pagano l'avvocato, quando il singolo caso non consentisse una remunerazione.

Per gli altri casi egli è tra i primi a sostenere che si debba ricorrere all'opera degli avvocati liberi professionisti e ha sempre sostenuto la libertà di scelta del lavoratore, perchè non si vuole che vi sia per lui l'avvocato declassato, ma l'avvocato che gli ispiri la sua personale fiducia. Si tratterà soltanto di disciplinare questo principio della libera scelta, contemperandolo con le necessità di ordine politico e sociale, che caratterizzano questa assistenza. Le organizzazioni sindacali provvederanno, d'altra parte, ad intervenire in tutto o parzialmente, nella liquidazione dovuta al legale, quando il lavoratore non riuscirà con i suoi soli mezzi a far fronte agli impegni. Vorrebbe quindi che il problema dell'assistenza legale ai lavoratori fosse riesaminato, perchè ciò è necessario, ma che fosse esaminato non sul piano del gratuito patrocinio che rappresenterebbe un passo indietro nella organizzazione assistenziale, la quale vuole che la libera professione forense sia rispettata nella sua completa manifestazione e nello stesso interesse dei lavoratori. Occorre avere degli avvocati che siano tra i migliori, che rappresentino la selezione dei migliori, come quelli che devono interpretare le leggi e quindi collaborare con la pubblica autorità nella disciplina sociale impostata e realizzata dal Fascismo. Fa una ultima raccomandazione, per quanto ha riferimento al problema dei cottimi.

Il Ministro è già nell'ordine di idee di fare il possibile perchè il trapasso dalla vecchia alla nuova situazione, della quale tutti sono soddisfattissimi (perchè l'unità della giurisdizione è una garanzia assoluta della quale i lavoratori si rendono perfettamente conto), avvenga nelle migliori condizioni, soprattutto consentendo alle associazioni sindacali di continuare la loro opera di collaborazione in quanto il loro contatto con la realtà quotidiana è la cosa che interessa in modo particolare il lavoratore. (*Applausi*).

FODALE parla per fatto personale. Non può lasciar passare sotto silenzio le osservazioni del camerata Landi, perchè gli piacerebbe di essere ritenuto, proprio lui, fautore del gratuito patrocinio esteso ai lavoratori.

Quando si parla di gratuito patrocinio non si deve pensare solo all'avvocato gratuito, ma si deve pensare anche (e qui si rivolge al Sottosegretario di Stato per le finanze) al trattamento fiscale nelle controversie. Già nella legge del 1935 sugli infortuni si ha una forma di gratuito patrocinio, che consiste nell'assistenza gratuita, in materia di spese, ai lavoratori infortu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nati. Dunque egli raccomandava al Ministro che in sede di riforma della legge sul gratuito patrocinio si potesse affrontare questo problema che non è un problema di oggi. Anche quando nel 1909 si presentò il progetto della legge sul gratuito patrocinio, si discusse se si dovesse creare una avvocatura di Stato, cioè se lo Stato dovesse funzionare come assistente o se invece si dovesse lasciare libertà di esercizio. In sede di riforma di questa legge, si potrebbe coordinare il trattamento fiscale da darsi ai lavoratori con forme di trattamento assistenziale, secondo quei criteri di libertà che sono cari tanto a lui che al camerata Landi e a tutti i rappresentanti dei lavoratori.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Relatore ed al Governo.

MACCARINI CARMIGNANI, *Relatore*, rinuncia a parlare.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che bisogna risalire all'ormai lontano anno 1865 per poter riscontrare nella storia del nostro Paese un altro bilancio che per somma di realizzazioni e mole di lavoro possa in qualche modo paragonarsi a quello che è oggi sottoposto all'esame ed alla approvazione delle Commissioni riunite.

Non è il bilancio delle cifre quello che deve principalmente richiamare l'attenzione dei Consiglieri nazionali, sibbene il bilancio politico e morale.

Come conto di cifre il bilancio della giustizia è uno dei più modesti e l'amministrazione, come è stato rilevato dal Guardasigilli nel suo discorso al Senato del 10 maggio 1940-XVIII, continua sistematicamente ad essere l'unica funzione pubblica dalla quale lo Stato trae un utile attivo più che doppio della spesa che per essa deve sopportare.

Nel bilancio politico e morale il primo posto spetta naturalmente all'opera di codificazione portata felicemente a compimento dal Guardasigilli Dino Grandi nel termine stabilito dal Duce ed in piena conformità delle direttive da Lui impartitegli, ed entrata totalitariamente in vigore il 21 aprile scorso.

Peccherebbe di presunzione ed andrebbe oltre il compito che in questa sede gli spetta qualora volesse accingersi ad illustrare, sia pure nelle sue linee generali e nelle sue caratteristiche essenziali, la riforma, la quale comprende, come è noto, tre Codici fondamentali: civile, della navigazione e di proce-

dura civile; una legge di carattere integrativo e complementare e cioè quella sul fallimento e le altre procedure concorsuali; ed infine la legge sull'ordinamento giudiziario. A parte, infatti, che non potrebbe dire nulla di nuovo e di meglio di quanto è stato già detto nei vari discorsi pronunciati dal Guardasigilli, davanti al Duce in occasione delle due adunate generali dei giuristi che hanno collaborato alla riforma, davanti alla Commissione delle Assemblee legislative, ed infine davanti al Senato in sede di bilancio or sono due anni, farebbe anche cosa manifestamente superflua, perchè queste linee generali e queste caratteristiche sono a tutti ben note.

Doveroso gli sembra, invece, render conto succintamente dell'attività che è stata svolta dal dicastero della giustizia durante il corrente esercizio, per diffondere la conoscenza dei nuovi Codici e predisporre l'organizzazione necessaria per la loro concreta applicazione.

Il lavoro di divulgazione è stato particolarmente intenso per il Codice di procedura civile il quale, per necessità di cose, è destinato — in un primo tempo — a rivoluzionare sia l'organizzazione degli uffici e dei servizi giudiziari che le abitudini della magistratura e del foro.

A proposito di vecchie abitudini, assicura il camerata Fodale che il Ministero vigila assiduamente affinché esse, cacciate dalla porta, non rientrino — come suol dirsi — dalla finestra, frustrando le finalità della riforma.

Durante i diciotto mesi di *vacatio*, in tutte le sedi di Corti di appello ed in molte sedi di tribunale, sono stati organizzati, sotto la direzione dei Capi o ad iniziativa dei sindacati forensi, dei cicli di conversazioni illustrative della nuova procedura tenute da magistrati e professionisti di particolare valore e da docenti delle Università. Uno speciale ufficio del Ministero ha seguito, stimolandola e fiancheggiandola, questa provvida attività divulgatrice mediante circolari esplicative, soluzione di quesiti, direttive concrete di applicazione. L'attività preparatoria ha avuto la sua conclusione con una circolare limpida, precisa ed esauriente del Guardasigilli, diretta, alla vigilia dell'entrata in vigore del Codice, a tutte le magistrature e che avrà una importanza fondamentale per la applicazione della nuova legge.

Ad essa faranno seguito, a seconda delle necessità, istruzioni e chiarimenti di carattere particolare che l'ufficio speciale è sempre pronto a fornire non solo agli organi giudi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ziari, ma anche ai singoli magistrati o professionisti che ne faranno richiesta.

Fra le prime istruzioni che sono state date figura appunto quella sulla moderazione da parte delle cancellerie nella richiesta dei depositi preventivi, i quali — deve riconoscerlo — erano stati richiesti in misura eccessiva presso qualche ufficio giudiziario.

Ha già detto che l'applicazione del nuovo Codice processuale ha determinato necessariamente una rivoluzione, oltre che delle abitudini giudiziarie, anche della organizzazione degli uffici e dei servizi. Di questo evento previsto ed inevitabile si è tempestivamente preoccupato il Ministero predisponendo, nei limiti delle possibilità dell'ora, una nuova sistemazione dei locali giudiziari, che, se non è in molti casi soddisfacente perchè frutto di semplici adattamenti, è però sempre tale da assicurare, sia pure con qualche sacrificio del personale giudiziario e del foro, il funzionamento degli uffici e particolarmente di quello del giudice istruttore, cardine della riforma. Tutti si augurano che dopo la vittoria sia possibile attuare il programma di una riorganizzazione radicale tecnico-amministrativa dei servizi giudiziari, che risponda alle indispensabili esigenze della vita moderna sulle linee preannunciate dal Guardasigilli Grandi nel ricordato discorso al Senato del 10 giugno 1940-XVIII.

Per raggiungere questo scopo occorre indubbiamente quella comprensione e collaborazione generosa del Ministero delle finanze che il camerata Fodale ha opportunamente invocato. Si dichiara certo che essa — come non è mancata nel passato — così non mancherà nell'avvenire, compatibilmente colle superiori esigenze del bilancio dello Stato.

Il Guardasigilli non ha mancato di preoccuparsi anche della difficoltà che alla attuazione del nuovo Codice processuale civile ed al regolare svolgimento delle funzioni di giustizia in generale proviene dalla grave deficienza numerica del personale giudiziario in servizio, determinata in parte dai numerosi richiami alle armi (alla fine dello scorso anno essi toccarono la cospicua cifra di oltre 900 magistrati ed oltre 1.500 cancellieri) ed in parte dalle limitazioni dei concorsi, disposte a salvaguardia dei legittimi interessi dei combattenti, per cui non ha potuto trovare applicazione la nuova pianta organica che porta l'aumento di 200 posti di giudice e 500 di funzionari di cancelleria.

Per tassative disposizioni del Duce i Ministeri militari, d'accordo col nostro Ministero, vanno procedendo gradualmente al

collocamento in congedo del personale indispensabile ad assicurare il servizio giudiziario. Alla data del 30 aprile 1942-XX, avevano ripreso servizio civile soltanto 264 magistrati e 540 cancellieri, ma è doveroso riconoscere che i Ministeri militari e soprattutto quello della guerra fanno del loro meglio per venire incontro alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Frattanto è dovere di tutti coloro che prestano il loro ministero al servizio della giustizia di supplire colla loro buona volontà e spirito di sacrificio alle attuali deficienze, che lo stato di guerra non permette di sanare colla desiderata sollecitudine. È lieto di affermare che questo dovere è vivamente sentito da magistrati, avvocati e cancellieri, i quali tutti — secondo le notizie che quotidianamente pervengono dai vari centri giudiziari — fanno a gara nel prodigarsi per superare le immancabili difficoltà che ogni innovazione comporta ed assicurare al nuovo Codice un successo trionfale.

Anche a nome del Ministro rivolge ad essi un ringraziamento cordiale, assicurando che proprio essi saranno i primi a beneficiare di questo successo al quale è legato il prestigio della funzione giudiziaria e del patrocinio forense.

Assicura il camerata Fodale che le segnalazioni da lui fatte in questa aula in tema di interpretazione delle norme processuali sui giudizi di rinvio e sulle controversie in materia di cottimo saranno tenute nella più attenta considerazione, come tutte quelle che con spirito di collaborazione — che il Ministero vivamente apprezza — perverranno da parte dei camerati di questa Assemblea.

L'attuazione dei nuovi Codici, e particolarmente di quello di procedura civile, richiede necessariamente, oltre alle provvidenze di carattere amministrativo, anche una notevole attività normativa — che si potrebbe definire di contorno — volta ad assicurare l'adeguamento di tutti gli ingranaggi della complessa macchina della giustizia alle esigenze del suo nuovo funzionamento.

È così in corso di pubblicazione la nuova legge sulle tariffe degli onorari forensi per prestazioni giudiziali in materia civile.

Sono in corso di preparazione:

- a) un disegno di legge sul patrocinio dinanzi ai pretori e ai conciliatori;
- b) un disegno di legge sui proventi delle cancellerie giudiziarie;
- c) un disegno di legge sulle indennità da corrispondersi ai consulenti tecnici del giudice nel processo civile.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In corso di studio sono altresì i regolamenti professionali che dovranno attuare e sviluppare i principi basilari sul lavoro intellettuale fissati nel Codice civile; le disposizioni sulla disciplina degli amministratori giudiziari in rapporto alla nuova legge fallimentare; e quella sui revisori dei conti in rapporto alla riforma delle società.

I camerati Fodale, Campagnoli e Landi hanno sollevato anche in questa sede il problema dell'assistenza legale ai lavoratori, che ha già formato oggetto di discussione anche davanti alla Commissione della giustizia discutendosi le tariffe civili delle professioni forensi. Presi gli ordini dal suo Ministro, conferma oggi qui l'impegno assunto in quella sede e cioè che questo problema, delicato ed importante per i riflessi di ordine politico, sociale e morale che comporta, formerà oggetto di studio approfondito da parte del Ministero, il quale conta sulla collaborazione attiva e preziosa di tutte le associazioni sindacali interessate. È d'accordo col camerata Landi nel ritenere che questo particolare problema non possa andar confuso con quello più generale del gratuito patrocinio, pur esso allo studio. È chiaro infatti che se un trattamento di favore dovrà essere fatto ai lavoratori, esso non dovrà ispirarsi al criterio dell'indigenza, bensì a quello della dignità del lavoro umano, dal Fascismo posto alla base dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Sulla ulteriore attività legislativa del Ministero, poichè il valoroso relatore — camerata Macarini — al quale rivolge un caloroso ringraziamento, ne ha trattato esaurientemente nella sua bella e limpida relazione, si limiterà a rapidissimi accenni limitatamente a due gruppi di provvedimenti.

Al primo gruppo appartengono quelli che sono stati determinati dalla necessità di salvaguardare i diritti dei cittadini che, trovandosi sotto le armi o al seguito delle Forze armate o, comunque, a causa della guerra avulsi dalla sede normale della loro attività, non possono esercitare la loro professione o provvedere alla tutela dei loro interessi.

Meritano fra questi di essere particolarmente ricordati: la legge in corso di pubblicazione contenente disposizioni relative ai procedimenti civili per la durata dello stato di guerra ed ai difensori richiamati alle armi; la legge 8 dicembre 1941-XX, che autorizza l'iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dall'Africa italiana; la analoga legge, pur essa in corso di pubblicazione, a favore dei professionisti forensi rimpatriati

dall'Egitto; tutti i provvedimenti emanati o in corso di preparazione per disciplinare i concorsi in modo da salvaguardare i legittimi interessi dei candidati richiamati alle armi.

Al secondo gruppo appartengono i provvedimenti ispirati da particolari esigenze, sia di interesse particolare dell'Amministrazione della giustizia, sia di interesse generale del Paese, in dipendenza dello stato di guerra.

Ricorderà fra le prime quella del 9 febbraio scorso che autorizza l'Amministrazione della giustizia, per tutta la durata dello stato di guerra, ad assumere gli idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli dei gruppi *B* e *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie; e fra le seconde, la legge 8 luglio 1941-XIX, contenente disposizioni penali per la disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, del commercio e del consumo delle merci in tempo di guerra.

Mediante questa legge sono state, per la prima volta, coordinate in un sistema organico generale le molteplici disposizioni attinenti a questa delicata materia, che tanto interessa la resistenza della Nazione in guerra, rinvigorendo le sanzioni e regolando il necessario collegamento fra le autorità giudiziarie ed amministrative.

Malgrado le critiche — non sempre disinteressate, fra le quali non è certamente quella del camerata Paoloni al quale risponderà fra breve — che sono state mosse a talune disposizioni di questa legge, della cui bontà non è possibile giudicare in base ad astratti criteri giuridici dato il suo carattere di provvedimento eccezionale emanato in funzione delle supreme necessità della Nazione in guerra, crede di poter affermare che essa ha risposto egregiamente allo scopo per cui è stata creata. L'elasticità di talune sue norme, a torto rimproverata, è proprio quella che ha permesso alla legge di adeguarsi nel tempo e nello spazio alla infinita varietà di forme cui dà luogo questa attività delittuosa, che è comune a tutti gli Stati di tutti i Continenti, non esclusi quelli che sono rimasti fuori del conflitto armato.

In senso assoluto il numero di questi reati può parere notevole o addirittura elevato: ma tale non è in senso relativo, e cioè ove si tenga conto dell'entità delle violazioni che sono in grandissima parte di entità lieve (14.36 per cento) o addirittura minima (84.55 per cento), della scarsa incidenza sulla massa dei beni in commercio o destinati all'approvvigionamento del Paese, e del raffronto con quanto avviene in altri Stati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questa constatazione non deve portare naturalmente ad allentare la pressione contro i trasgressori alla disciplina di guerra e soprattutto contro quelli che più gravemente danneggiano la Nazione in armi, bensì deve essere per noi italiani un titolo di orgoglio che sta a testimoniare ancora una volta dell'alto grado di civiltà del nostro popolo — che, se è la civiltà dello spirito quella che conta, rimane sempre il popolo più civile della terra — e della risoluta sua volontà di combattere e resistere con tutte le sue forze, con tutti i mezzi, a prezzo di qualunque sacrificio sino al conseguimento della immancabile vittoria.

Il camerata Paoloni ha mosso alcune critiche intorno a questa legge ed alla sua applicazione. L'oratore è convinto che in tali critiche il camerata Paoloni non ha inteso neppure velatamente di coinvolgere l'opera della Magistratura, nel qual caso egli avrebbe il dovere di respingerle energicamente, perchè immeritate, così come con altrettanta energia deve respingere le censure di coloro che accusano la Magistratura di eccedere in rigore nell'applicazione della predetta legge. Sono proprio queste critiche in opposto senso che provano — a suo avviso — che la Magistratura batte, come sempre, la via giusta.

Il camerata Paoloni ha altresì sollevato la questione circa la responsabilità penale degli acquirenti di merci in violazione della disciplina sugli approvvigionamenti ed i consumi. È una questione piuttosto vecchia e che ha formato oggetto di approfondito esame in sede politica e presso il Ministero della giustizia.

Al contrario di quanto ritiene il camerata Paoloni la legge regola anche questo caso e viene regolarmente applicata. Naturalmente la Magistratura condanna quando ha la prova di un concorso nel reato — come nel caso di correttezza per determinazione da parte del compratore — e talvolta concorrendo i necessari elementi anche fuori di tale ipotesi. Non condanna invece quando — come spesso accade — risulti che il compratore ignorava il provvedimento amministrativo di calmiera o altro provvedimento del genere, in conformità al disposto dell'articolo 47 Codice penale il quale discrimina l'operato di colui che viola la legge per ignoranza di una norma diversa da quella penale.

Non è evidentemente possibile accedere alla tesi avanzata dal camerata Paoloni di prescindere in questi delitti dall'elemento del dolo o peggio ancora di presumerlo in mancanza di prove. Meno ancora si può ac-

cedere alla stessa tesi con riferimento alle aggravanti, come ad esempio quella della continuazione. Aggiunge che altra cosa è il dolo, altra l'intenzione. Questa può influire, se accertata, nel dosaggio della pena, ma rimane sostanzialmente un fatto personale dell'agente.

Di buone intenzioni è seminata la via dell'inferno e talvolta anche quella del delitto: ma non sono le intenzioni quelle che contano agli effetti della responsabilità penale.

Concludendo, la legge è severa ed è dalla Magistratura severamente applicata. Di più non si può dalla Magistratura pretendere. Aggiunge che ogni eccesso si risolverebbe in un arbitrio che screditerebbe la giustizia e produrrebbe le stesse perniciose conseguenze — per fare un paragone — delle medicine somministrate oltre la giusta misura ad un organismo malato.

Oltre all'attività legislativa di sua diretta competenza, il Ministero della giustizia svolge — come è noto — opera di assidua collaborazione con tutte le altre Amministrazioni centrali nell'elaborazione dei vari provvedimenti legislativi.

Questa attività, riservata al Guardasigilli ed all'Ufficio legislativo, è assai delicata ed irta di difficoltà. Può tuttavia affermare che essa è spessissimo richiesta e sollecitata, e sempre grandemente apprezzata. Ciò risponde ad una tradizione ormai quasi secolare di sapienza, di obiettività e di prestigio della quale il Ministero della giustizia è giustamente orgoglioso, e che è difesa e perpetuata dal valore veramente eccezionale e dalla operosità indefessa dei funzionari che compongono l'Ufficio legislativo, ai quali gli è caro di rivolgere un particolare elogio. Il compito che essi assolvono in questo momento cruciale della vita nazionale viene reso particolarmente difficile e gravoso dallo stato di guerra che determina un'attività legislativa di emergenza, la quale potrebbe facilmente degenerare nella inflazione e nella confusione legislativa se mancasse l'organo — politico e tecnico ad un tempo — che si dà cura di inserire i provvedimenti speciali nel quadro degli istituti fondamentali e generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il funzionamento della giustizia civile non presenta, rispetto all'esercizio precedente, novità degne di rilievo.

Il numero delle liti civili pendenti ha subito quest'anno una ulteriore flessione, che riguarda anche la materia del lavoro.

Precisarne le cause è difficile. Pur essendo certo che non poco deve avervi contribuito

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la rarefazione degli affari determinata dallo stato di guerra ed in taluni casi l'impossibilità obbiettiva della continuazione del processo per l'assenza degli interessati o dei loro patroni, non si può escludere che il fenomeno rappresenti anche il riflesso di uno stato d'animo, largamente diffuso, di sfiducia verso le procedure giudiziarie, lente, complicate, ermetiche, dispendiose.

Soltanto quando, a pace restaurata, avrà avuto per un congruo periodo di tempo integrale applicazione il nuovo Codice processuale civile, si potrà con sicura certezza constatare se il fenomeno della diminuzione numerica delle liti rappresenti l'indice di una effettiva diminuzione della litigiosità. La nuova legge, infatti, non soltanto organizza il processo in modo tale che — se i magistrati e gli avvocati adempiono, come nessuno può dubitarne, il loro dovere — le cause debbono raggiungere o per conciliazione o per decisione del giudice rapidamente la loro definizione, ma attua altresì quel principio della unità della giurisdizione, che solennemente affermato dal Duce, che ha così alto il senso dello Stato e della funzione sovrana della giustizia, è stato difeso con energia inflessibile e quindi trasfuso in precise norme del Codice.

I fallimenti, ordinari e piccoli, che avevano toccato la punta rispettivamente di 12.753 (nel 1931), e di 12.480 (nel 1932), con una curva discendente che segna una flessione costante sono discesi nel 1941 rispettivamente a 1.513 e 2.465.

La nostra Magistratura, nell'applicare le norme sul nuovo provvidenziale istituto dell'affiliazione, ha ancora una volta confermato quelle doti di equilibrio e di sensibilità politica e sociale delle quali aveva già dato chiara prova nell'assolvere alla delicata funzione di giudicare delle controversie individuali e collettive in materia di lavoro. Le domande accolte nel periodo dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1941 sono 6.895. Il primato è sempre tenuto dalla città di Napoli, con questo di singolare che ivi il fenomeno non è, come altrove, influenzato da prevalenti motivi economici, sibbene e quasi esclusivamente da motivi etici e sentimentali, riflesso della naturale bontà di animo — che è segno di profonda ed affinata civiltà — di quel popolo, il quale nelle dure prove a cui è sottoposto dalle vicende della guerra ha tuttavia dimostrato di saper unire a queste doti di bontà una forza d'animo e di resistenza che se non ha sorpreso gli italiani, che conoscono quale dura fibra si nasconda

sotto la tenera scorza del popolo napoletano, ha certamente deluso i nostri nemici.

Il funzionamento delle tutele, affidato per ora al Pretore, risente delle numerose vacanze che si sono verificate negli uffici di Pretura in conseguenza del richiamo alle armi di questi giovani magistrati. Il Ministero è costretto a provvedere alla meglio con i Vice Pretori onorari, molti dei quali svolgono un'attività veramente encomiabile che merita la nostra riconoscenza, e colle supplenze, istituto funesto che diffonde, sia pure perequandolo, il marasma giudiziario.

Il problema delle Preture è della più alta importanza, politicamente e socialmente. Non ricorda di essere venuto a contatto di tante miserie e di tanti dolori come nei primi anni della sua professione quando patrocinava nelle preture della sua Sardegna. A vittoria conclusa bisognerà preoccuparsi di risolverlo integralmente sia per le Preture che per i Pretori.

L'aumentata competenza penale e civile fa del Pretore il giudice del popolo nella più vera significazione del termine. Per suo conto riassume il convincimento in proposito affermando che ritiene di gran lunga più difficile essere un buon Pretore che essere un buon Giudice di Tribunale o un buon Consigliere di Appello. Nessun magistrato dei gradi superiori potrà mai far del bene tanto quanto ne può fare un buon Pretore e raccogliere tante soddisfazioni morali, le quali, malgrado tutto, sono sempre quelle che più riempiono la nostra vita.

Neppure nel campo del funzionamento della giustizia penale vi sono delle novità particolari: perchè non costituisce certamente una novità il costante spirito di abnegazione e di sacrificio di cui magistrati e cancellieri del servizio penale danno ancora una volta prova facendo fronte con onore ad una mole di lavoro assolutamente sproporzionata alle loro normali possibilità. La gravosità del compito che essi hanno assolto deriva da due fattori, insieme concorrenti: l'imponente numero di magistrati e cancellieri richiamati alle armi, la massa notevole e sempre crescente dei procedimenti in materia di approvvigionamenti e consumi.

Il Ministro ed il Sottosegretario seguono personalmente giorno per giorno l'attività della Magistratura in questa materia, allo scopo di assicurare l'uniformità di interpretazione e di applicazione della legge e di rendersi conto dell'andamento del fenomeno e delle sue ripercussioni sull'economia e la vita della Nazione in guerra. Le constata-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zioni fatte ed i risultati raggiunti sono stati riepilogati egregiamente dal relatore; e non occorre quindi che ne parli ancora. Si limiterà soltanto a dichiarare che questa doverosa azione repressiva non subirà soste o addolcimenti, e che la Magistratura continuerà a fare il suo dovere — tutto il suo dovere — nei confronti di tutti coloro che violano la legge.

Come ha già segnalato il relatore, prosegue la curva discendente dell'attività delittuosa e soprattutto di quella più grave. Di scarsissimo rilievo è stata anche quella consumata profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra, la quale ha assunto in altri paesi aspetti allarmanti. Non ripete le cifre sulla criminalità che si possono rilevare dai prospetti statistici allegati alla relazione della Commissione del bilancio, e conclude senz'altro constatando che di tutti i successi che il Fascismo ha conseguito in questi venti anni di duro, costante lavoro ricostruttivo della compagine nazionale, questo è fra i più significativi ed uno di quelli che più favorevolmente incideranno sull'avvenire del popolo italiano.

Parlare dei problemi relativi all'esecuzione penale in Italia, con la pretesa di dire cose nuove ed interessanti, è quasi impossibile dopo che sono venuti alla luce i due volumi del Ministro Grandi « Bonifica umana », scritti per ricordare il decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria. Pensa che tutti abbiano letto questa pubblicazione, che ha suscitato un interesse enorme non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero.

Il miglior giudizio che si possa dare sia della riforma penale che di quella penitenziaria italiana è questo: siamo largamente imitati all'estero. I nostri ordinamenti vengono copiati, talvolta alla lettera, anche presso Stati di prima grandezza.

I risultati conseguiti, non soltanto nel campo morale e sociale ma anche in quello economico, dalla nostra Amministrazione penitenziaria, facendo leva essenzialmente sul lavoro, fattore primo di riadattamento sociale, sulla disciplina, sulla religione e sull'insegnamento, sono tali da riempire di orgoglio l'animo di coloro che ne sono i principali artefici e noi tutti di fiduciosa certezza nell'avvenire del nostro popolo e della nostra razza.

Sempre più efficiente si dimostra l'istituto delle misure amministrative di sicurezza, le quali operano per i delinquenti più pericolosi accanto alla pena con finalità nettamente rieducativa. Allo stesso fine tende anche l'assistenza post-carceraria organiz-

zata a mezzo dei Consigli di patronato istituiti presso tutti i Tribunali del Regno, ed in certo senso anche l'istituto della liberazione condizionale, il quale ha dato sinora risultati eccellenti. Su 822 condannati liberati condizionalmente nel decennio dal 1931 al 1941, solo 8 sono stati coloro ai quali, essendo incorsi in un nuovo reato, è stato revocato il beneficio.

Infine va sempre più perfezionandosi l'organizzazione di difesa preventiva e repressiva contro la delinquenza minorile la quale dal terreno penale, in cui un tempo si trovava confinata, si è estesa a quello sociale, operando soprattutto sulle cause che normalmente determinano o concorrono a determinare il traviamiento del minore e l'avviamento al delitto.

Molta strada si è fatta — e con risultati che possono considerarsi addirittura splendidi — e molta ne rimane ancora da fare per tradurre integralmente in realtà concreta la concezione fascista in materia. Vi è purtroppo un problema di mezzi finanziari che in questo momento non può essere risolto, ma che lo sarà certamente dopo la vittoria: perchè nessuna battaglia è più nobile e più bella di quella che ha per posta la riconquista di un uomo alla sua dignità umana, che gli viene dal Creatore; giacchè quando questa dignità si perde tutti sentiamo che non è soltanto per quell'uomo che essa è perduta ma per l'umanità intera.

I nostri presuntuosi nemici britannici, che, come i loro degni cugini americani, identificano la civiltà colla vita così detta confortevole e sono perennemente affaccendati a mascherare le loro brutture sotto una lucente scorza che ormai non inganna più nessuno, dovrebbero un po' meditare sui dati che offrono le statistiche della delinquenza minorile in Inghilterra ed in Italia specialmente durante il tempo di guerra. In Inghilterra la delinquenza minorile è in grave aumento, tanto da costituire uno dei fenomeni più preoccupanti dell'ora.

Il 50 per cento dei delitti consumati recentemente in Inghilterra sono stati commessi da ragazzi di età inferiore ai 17 anni. Alla Camera dei Comuni il Governo ha dovuto dichiarare che occorre aumentare di urgenza del 50 per cento i posti negli istituti di correzione. Gli inglesi, che nel loro cinismo si compiacciono umorizzare anche le tragedie, hanno cercato di spiegare la cosa con lo spirito « *spitfire* » e cioè di avventura, ma la cosa non ci persuade. Anzi crediamo che finirà col non persuadere neppure gli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stessi inglesi, se vorranno compiacersi di posare lo sguardo su quanto avviene in casa nostra dove i minori condannati per delitto sono discesi da 7.150 nel 1932 a 2.313 nel 1939, a 2.200 nel 1940, e a 1.871 nel 1941 in pieno tempo di guerra. E non è che manchi ai nostri giovani lo spirito spitfire, o che anche per essi non vi siano le tentazioni del tempo di guerra, dal buio della strada all'assenza del padre dal focolare domestico: ma è invece che questo spirito di avventura si esercita in ben altro senso. Non sa se tutti sappiano, ad esempio, che su 900 giovani che allo scoppio del conflitto avevano l'età prescritta, ben 450 hanno presentato domanda di arruolamento volontario in guerra. I 198 per i quali la domanda è stata accolta sono tutti arruolati in reparti combattenti, altri venti nelle centurie armate di lavoratori. Molti di essi scrivono dal fronte lettere piene di entusiasmo e di fede. Alcuni sono eroicamente caduti sul campo dell'onore, due sono stati decorati di Medaglia d'Oro.

Tutti questi risultati, che sono dovuti — oltre che alla maggiore saldezza delle nostre famiglie ed all'amore appassionato delle nostre mamme, le quali di giorno lavorano per i loro figlioli e di notte vigilano insonni sulla loro sorte — all'azione intensa che lo Stato con la G. I. L. e le istituzioni varie di assistenza e rieducazione esplica a protezione della gioventù, ripagano ad usura i sacrifici compiuti e spronano a completare e perfezionare l'opera così felicemente iniziata.

La succinta rassegna che ha fatto riguarda l'attività svolta dall'Amministrazione della giustizia e dall'ordine giudiziario entro i confini del territorio metropolitano della Patria.

Occorre ora ricordare che fuori di questi confini e nelle lontane terre italiane dove infuria la guerra degli eserciti vi sono altri magistrati e funzionari dell'ordine giudiziario che in situazioni di fatto ben più critiche assolvono con pari dignità e maggior somma di sacrifici la loro nobile missione di giustizia.

Intende parlare delle magistrature della Libia e dell'Impero.

In circostanze storiche estremamente difficili e talvolta addirittura tragiche, la Magistratura della Libia ha saputo tenere alto il prestigio della giustizia italiana resistendo impavida, durante le effimere occupazioni britanniche di una parte del nostro territorio, a pretese ingiuriose, che disonorano e squalificano soltanto coloro che hanno osato di avanzarle, come ad esempio quella che essi

dovessero sedere in collegio con giudici ebrei o di colore; che dovessero intestare — sul territorio della Patria — le sentenze in nome del corpo di occupazione straniero; che dovessero giurare in mani britanniche.

Non ci si poteva attendere nulla di diverso da parte di coloro che a Bengasi, a Barce e altrove, come primo atto del loro effimero governo, ordinavano in odio agli italiani la liberazione di tutti gli indigeni detenuti per reati comuni; affidavano alla loro polizia le funzioni della giustizia penale; negavano in odio al Fascismo l'applicazione della nostra legislazione sul lavoro; organizzavano sistematicamente vandalismi, saccheggi e ruberie vergognose; profanavano le tombe dei nostri eroici caduti; si accanivano con barbarico furore contro le vestigia della romanità; violentavano povere donne indifese; aizzavano la feccia della gente di colore contro i nostri coloni ed i nostri soldati.

Il senso della dignità e dell'onore, che è un *abitus* inseparabile del magistrato italiano, non sono venuti meno in nessuna circostanza. Basti ricordare che nel Palazzo di giustizia di Tripoli, mezzo diroccato dai bombardamenti aerei e navali, si tennero sempre e si continuano a tenere tuttora regolarmente — tra calcinacci e rovine — le udienze e le istruttorie civili e penali; che, tutte le volte che i locali giudiziari furono colpiti, magistrati e funzionari, non appena cessati i bombardamenti, per prima cosa si occuparono personalmente di trarre dalle macerie documenti e quant'altro interessava l'Amministrazione della giustizia; che mai venne meno l'ordine e il decoro delle udienze durante le frequenti improvvisate incursioni aeree diurne; che a Bengasi i funzionari dell'ordine giudiziario salvarono gli archivi della R. I. Procura murando porte e finestre; che i magistrati di quel Tribunale seppero opporsi energicamente, malgrado le minacce d'internamento ed il saccheggio delle loro abitazioni private, a pretese illegali e spregevoli del nemico.

Non meno fiero ed onorato è stato il comportamento della nostra Magistratura e di tutti i funzionari dell'Ordine giudiziario nel territorio dell'Impero, dove gli indigeni rimpiangono i benefici della nostra opera di civilizzazione — che presto riprenderà più vigorosa che mai — e soprattutto la nostra giustizia.

Essi hanno vissuto giorno per giorno le eroiche vicende del nostro esercito, alternando le armi con la toga. Da Gondar assediata, appena pochi giorni prima della forzata resa, essi ancora si preoccupavano di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corrispondere col Ministero per dar notizie sulla loro attività e confermare la loro fede.

La sua rassegna — che ha cercato di contenere per quanto possibile in limiti modesti toccando soltanto i punti fondamentali della complessa attività svolta, sotto la direzione e l'impulso del Ministro Dino Grandi, dal Ministero della giustizia — è finita.

Prima di chiudere, sente il dovere di rivolgere anche a nome del Ministro Grandi, che gliene ha dato espresso incarico, una parola di ringraziamento e di plauso a tutti i funzionari del Ministero, collaboratori fedeli e preziosi nella nostra quotidiana fatica. Il loro valore — che del resto vi è noto — è soltanto pari alla loro modestia ed alla loro probità, che è la probità tradizionale e mai smentita del magistrato italiano.

Anche ieri, nel solenne rapporto ai giuristi che hanno collaborato nell'opera di codificazione, il Duce, nel Suo alto senso di giustizia, ha rivolto ai magistrati italiani parole che essi non dimenticheranno.

La Magistratura si sente oggi vicina e solidale, come non mai, col Regime e col

popolo; il Regime e il popolo sentono di avere in essa un sicuro presidio, una delle forze vive ed incrollabili dello Stato fascista. (*Vivi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE, nel confermare le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, desidera, davanti alle Commissioni riunite, rivolgere a lui il suo più vivo ringraziamento.

Il camerata Putzolu è stato ed è il suo buon compagno di lavoro che condivide con lui, senza limitazioni di competenze e di settori, tutta intera la direzione del dicastero della giustizia, in cui egli porta il contributo concreto e prezioso della sua esperienza di giurista e della sua squisita bontà e sensibilità fascista. (*Vivissimi applausi*).

Pone in discussione i capitoli del bilancio e gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

L'adunanza termina alle 11.35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI. (1761)

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal

1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* e *E*).

